

Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16900 del 10/08/2016

Omessa comunicazione ex art. 55 bis, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Conseguenze - Effetti sul procedimento disciplinare - Esclusione - Fondamento.

In tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico impiegato, la comunicazione all'interessato, della trasmissione degli atti da parte del responsabile della struttura amministrativa, nella quale l'impiegato presta servizio, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, prevista dall'art. 55 bis, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha una funzione meramente informativa, sicché gli effetti dell'eventuale omissione di tale adempimento non si riverberano sul procedimento disciplinare e sul suo svolgimento, che prosegue regolarmente.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16900 del 10/08/2016